DISPOSIZIONI A FAVORE DEI TITOLARI DI PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE

Art. 3

L'indennita' speciale per l'accompagnatore concessa con l'art. 3 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, elevata con l'art. 2 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 258, e' aumentata alle seguenti misure mensili:

1) per i superinvalidi residenti in Comuni aventi una popolazione non inferiore a 100.000 abitanti: Lettera A..... L. 26.000 " A-bis..... " 24.000 " B, punti 1, 2 (comma secondo) 3 e 4.. " 20.000 " C..... " 18.000 " D..... " 18.000 " E..... " 15.000 " F..... " 15.000 " G, punto 1..... " 12.000

2) per i superinvalidi residenti in Comuni aventi una popolazione inferiore a 100.000 abitanti: Lettera A..... L. 22.000 " A-bis..... " 20.000 " B, punti 1, 2 (comma secondo) 3 e 4.. " 16.000 " C..... " 15.000 " D..... " 15.000 " E..... " 12.000 " F..... " 12.000 " G, punto 1..... " 9.000

Versione in vigore dal 1 luglio 1951, non più in vigore dal 11 aprile 1971 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni a favore dei titolari di pensioni privilegiate ordinarie
Estremi	Legge 4 maggio 1951, n. 306
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 1951

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-a-favore-dei-titolari-di-pensioni-privilegiate-ordinarie/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it